C12247 - BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN
Provvedimento n. 28039

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società BDC Italia S.p.A. e CONAD Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop., pervenuta in data 19 luglio 2019;

VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 1° agosto 2019, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalle società BDC Italia S.p.A. e CONAD Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop., pervenute in data 11 settembre 2019 e integrate in data 4, 11, 14, 29 e 30 ottobre 2019;

VISTA la propria delibera del 5 novembre 2019, n. 27983 con la quale l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, il procedimento nei confronti delle società BDC Italia S.p.A., CONAD Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop., Pac2000A Soc. Coop., Conad Nord Ovest Soc. Coop., Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop., Conad Centro Nord Soc. Coop., Conad Adriatico Soc. Coop., Conad Sicilia Soc. Coop.;

VISTA la propria delibera del 10 dicembre 2019, con cui è stato prorogato al 20 gennaio 2020 il termine di chiusura del procedimento;

VISTA la comunicazione delle società BDC Italia S.p.A., CONAD Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop., pervenuta in data 13 dicembre 2019, con la quale veniva comunicato che, in data 11 dicembre 2019, Margherita Distribuzione S.p.A. (nuova denominazione sociale di Auchan S.p.A., società controllata da BDC Italia S.p.A.) "*ha sottoscritto con DiperDi S.r.l. (società del gruppo Carrefour) un accordo preliminare avente ad oggetto i termini e le condizioni per disciplinare il futuro trasferimento a DiperDi S.r.l. di n. 28 punti vendita diretti*";

CONSIDERATO che la cessione sopra descritta costituisce una modifica sostanziale del perimetro dell'operazione di concentrazione, la quale, quindi, non avrà luogo nelle modalità comunicate in data 19 luglio 2019;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

L'operazione di concentrazione, nella sua nuova configurazione, dovrà essere comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90. Le Parti sono tenute a non apportare modifiche sostanziali all'operazione di concentrazione nel periodo intercorrente tra la comunicazione all'Autorità e la decisione che quest'ultima adotterà ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento sarà notificato alle Parti interessate e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli